



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

ALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MODENA
c/a. Dr. Vincenzo Passaro – Area Registro Imprese
Trasmessa via PEC :
cameradicommercio@mo.legalmail.camcom.it

OGGETTO: problematica per attività di spedizioniere.

Si fa riferimento al quesito inviato a mezzo e-mail da codesta Camera di commercio in data 16 settembre u.s., concernente il caso di una società che “abbia sede nella provincia A, ma dichiari l'inizio dell'attività di spedizioniere solo nella provincia B” e per la quale, quindi, si chiede se i requisiti morali, finanziari e professionali debbano essere “verificati dalla provincia A o dalla provincia B (visto art. 2 d.m.)”; nonché se, nel caso di verifica da parte della provincia A, “oltre alla scia nella provincia B l'utente dovrebbe inviare contemporaneamente anche scia nella provincia A”.

In proposito, pur tenendo conto che il citato art. 2, comma 1 del D.M. Spedizionieri del 2011 recita testualmente che “..... le imprese di spedizione presentano all'ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio **della provincia dove esercitano l'attività** apposita SCIA, corredata delle certificazioni e delle dichiarazioni sostitutive previste dalla legge,..... compilando la sezione SCIA”, si ritiene che la risposta a detto quesito debba essere più articolata.

In particolare, nel caso in questione è necessario avviare due procedimenti distinti, poiché devono essere contestualmente segnalati alla CCIAA competente per la sede legale (cioè quella ubicata nella provincia A) i requisiti economico-finanziari, nonché quelli morali e professionali dei/i legali rappresentanti, mentre alla CCIAA competente per l'unità locale/operativa (cioè quella ubicata nella provincia B) devono essere segnalati i requisiti morali e professionali dei preposti all'esercizio dell'attività.

In sostanza, quindi, devono essere presentate due distinte pratiche: una alla Camera di commercio competente per la sede legale, al fine di segnalare l'avvio dell'attività in questione da parte dell'impresa nel suo complesso (quindi comprensiva anche della tassa di concessione governativa); ed una alla Camera di commercio competente per l'unità locale, in cui saranno indicati i dati delle abilitazioni specifiche della localizzazione.

Ciò in quanto, anche se l'attività non viene concretamente svolta presso la sede legale, questa è stata comunque iniziata dall'impresa nel suo complesso e va quindi denunciata, come attività prevalente dell'impresa, alla CCIAA competente per detta sede legale.



Naturalmente sarà compito dell'impresa in questione dichiarare espressamente, ad una delle due Camere di commercio, di aver già presentato anche la pratica all'altra Camera di commercio, in modo tale che entrambe siano coinvolte e consapevoli dell'esistenza di un procedimento correlato.

Stante ciò, si ritiene che vada di conseguenza l'obbligo di debenza dei diritti di segreteria.

IL DIRETTORE GENERALE
(*Gianfrancesco Vecchio*)

RC